

In merito alla Delibera 1919 consultabile al seguente link [👉 Delibera 1919](#), contenente le disposizioni attuative della Legge Regionale 22 del 2019 (pubblicata il 20 dicembre 2023 nel Bollettino Regionale della Regione Emilia-Romagna), si informa che la Regione, tramite la nota regionale del 30 settembre 2024, ha predisposto lo slittamento del termine ultimo:

- di invio dei moduli 8bis tramite il portale SUAP-ER del comune dove è localizzato lo studio al 31/12/24
- degli adempimenti strutturali al 31/12/25

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti, la Regione ha creato una mail dedicata comunicazioneattivasan@regione.emilia-romagna.it

Consigliamo, inoltre, di visitare periodicamente la pagina del sito Regione Emilia-Romagna relativa all'Istituto della Comunicazione nella quale sarà possibile seguire gli ultimi aggiornamenti e una sezione FAQ con alcune risposte ai principali quesiti. La pagina è consultabile a questo link [👉 Autorizzazione attività sanitaria - Regione Emilia-Romagna](#)

Invitiamo a leggere, di seguito, alcune FAQ riguardanti la delibera alla quale la regione ha dato precisa risposta.

Quesito 1. Rispetto al requisito cogente del servizio igienico distinto tra personale e utenza.

Risposta. La delibera di Giunta Regionale 1919/2023, in Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), paragrafo 1.4.3, disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle strutture oggetto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, distinguendoli in "Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie" e in "Requisiti il cui possesso è previsto se pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria". Nell'ambito della prima categoria è previsto il requisito "Servizio igienico utenti e per il personale" ed è ammessa la deroga al doppio servizio per gli studi esistenti alla data del 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione della delibera 1919/2023 sul BURERT). Tenuto conto che gli studi soggetti all'Istituto della Comunicazione sono caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto agli studi e alle altre strutture sanitarie soggette ad autorizzazione all'esercizio per le quali è previsto il doppio servizio, ne deriva che è sufficiente un solo servizio igienico accessibile anche all'utenza, qualora lo studio del singolo professionista o dei professionisti associati, oppure organizzati in polistudio, non disponga di personale.

Quesito 2. (Rispetto alla presentazione della Comunicazione)

Attività svolta in più studi professionali: se un professionista svolge la propria attività in più di uno studio, deve inviare una Comunicazione solo per quello in cui svolge attività prevalente o anche per ogni studio in cui opera anche in via residuale (es. 1 giorno al mese)?

Risposta. La Comunicazione deve essere inviata per tutti gli studi in cui il professionista opera. L'Istituto della Comunicazione è strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all'Albo dell'Ordine di competenza e dall'oggetto che riguarda l'individuazione della struttura sede di espletamento dell'attività oggetto della Comunicazione.

Quesito 3. (Rispetto alla presentazione della Comunicazione)

Chi sono i soggetti tenuti ad inviare la Comunicazione? Nella DGR si nomina "il titolare della struttura", nella LR 22/2019 si parla di "legale rappresentante". Chiediamo con quale criterio si debba definire se un professionista che svolge la propria attività in più di uno studio, ad esempio alternando la presenza con altri colleghi, risulti titolare di tutte le strutture in cui opera o solamente di alcune di esse (es. quelle per le quali è intestatario di regolare contratto di affitto o sub-affitto, contratto di servizi o comodato d'uso gratuito, contratto di co-working).

Risposta. La delibera di Giunta Regionale 1919/2023 individua unicamente il titolare della struttura, in quanto, in attuazione dell'art. 5, co. 3, lett. b) tra le tipologie di strutture da assoggettare alla sola Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, sono stati indicati esclusivamente gli studi singoli, gli studi associati e i polistudi non soggetti ad autorizzazione sanitaria in quanto esclusi dal campo di applicazione dell'art. 8-ter, co. 2, decreto legislativo

502/1992. Come si è già precisato in altra risposta la Comunicazione deve essere inviata per ciascuno degli studi in cui il medesimo professionista opera, indipendentemente dal titolo di possesso o di uso dello studio. L'Istituto della Comunicazione è infatti strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all'Albo dell'Ordine di competenza e dall'oggetto che riguarda l'individuazione della struttura sede di espletamento dell'attività oggetto della Comunicazione. Ne deriva che il professionista deve inviare la Comunicazione o le Comunicazioni - nel caso operi in più studi - al Comune o ai Comuni di competenza, utilizzando il modulo 8 o 8-bis. Nel caso di studio professionale singolo l'invio spetta al professionista titolare dello studio, nel caso di studio associato la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti, infine nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

Quesito 4 (Rispetto alla presentazione della Comunicazione)

Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio. In questo caso tutti i professionisti presentano tutto anche le caratteristiche strutturali e generali dell'immobile?

Risposta. In caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio (Modulo 8 o 8-bis). Ciascun professionista deve presentare la propria Comunicazione e quanto agli allegati può riferirsi ai documenti eventualmente già presentati da altro professionista operante nel medesimo polistudio, precisando il locale nel quale opera. Tali documenti possono essere presentati in carta libera.

Quesito 5 (Rispetto alla presentazione della Comunicazione)

Lo spogliatoio per il personale in caso di ambulatorio singolo, dove può essere posizionato (in bagno del personale, in ambulatorio, in altro spazio)?

Risposta. Lo spogliatoio, qualora previsto, può essere collocato in un locale individuato allo scopo. Il titolare dello studio, in alternativa al locale, può individuare uno spazio dedicato allo spogliatoio da individuarsi nel locale ritenuto più idoneo allo scopo.

Quesito 6. (In riferimento ai requisiti previsti per le strutture sanitarie)

La pianta planimetrica con layout delle attrezzature deve essere prodotta da tecnici specializzati? In caso vengano spostati gli arredi deve essere prodotta una nuova pianta planimetrica?

Risposta. È sufficiente una planimetria dello studio in cui devono essere indicati il "layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi, la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A)". Non è necessario produrre una nuova planimetria qualora siano spostati gli arredi e non è necessario che la planimetria sia prodotta/elaborata da un "tecnico specializzato".

Quesito 7. In riferimento ai requisiti previsti per le strutture sanitarie è posto il seguente quesito.

Se un professionista inizia la propria attività ora ma presso uno studio (esempio: polistudio) già operante prima del 20/12/2023 da parte di altri professionisti ancora in attività presso lo studio stesso, viene considerata nuova attività (quindi modulo 8 e requisiti non derogati) oppure studio già operante (quindi modulo 8 bis e requisiti derogati)? con quale scadenza?

Risposta. L'individuazione della fattispecie "nuovo studio" (attivato dopo il 20 dicembre 2023) è fondata sul contenitore studio, da intendersi come struttura fisica, e non già sul professionista. Pertanto, nel caso in cui un professionista inizi la propria attività in un polistudio già operante il 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio è classificato come già esistente cui conseguono gli adempimenti e le scadenze previste per la fattispecie.

Quesito 8 Polistudio

Nell'ambito di un polistudio è possibile che uno o più locali siano utilizzati non contemporaneamente da più professionisti?

Risposta - La delibera di Giunta regionale 1919/2023 in tema di Comunicazione di esercizio di

attività sanitaria, Istituto introdotto per la prima volta nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 22/2019 e riservato alle strutture sanitarie caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa non soggette ad autorizzazione sanitaria in quanto non ricomprese tra le fattispecie di cui all'art. 8-ter decreto legislativo 502/1992, non ha introdotto limitazioni alla possibilità che il medesimo locale sia utilizzato in tempi diversi da più professionisti; pertanto, si ritiene possibile l'utilizzo in tempi diversi del medesimo locale da più professionisti, con il vincolo che siano individuate le opportune garanzie igienico sanitarie e che non sussistano le condizioni previste dalla delibera 1156/2008 a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali; b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie; c) l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale); condizioni, queste ultime, che prevederebbero per il polistudio il ricorso al regime dell'autorizzazione sanitaria.